



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 426 del 22/05/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

215) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARRA NICOLAS PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 12/03/2026

(Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 11/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 172 del 12.03.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Dopolavoro Football Club, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo in relazione alla squalifica di n. 6 giornate al calciatore con la ricorrente società tesserato Sig. Marra Nicolas, poiché in più occasioni rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive.

Inoltre lo stesso continuava ad insultare l'arbitro anche al termine della gara colpendo ripetutamente con calci la porta dello spogliatoio arbitrale come indicato chiaramente nel referto di gara, la reiterazione delle offese rappresentano un atteggiamento di chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo.

Pertanto l'organo giudicante riconosce le frasi offensive ed ingiuriose seppur in assenza di espressioni blasfeme viene configurato a capo del sanzionato il disposto sanzionatorio dell'art. 36 comma 1, lett. a del C.G.S..

Inoltre il comportamento tenuto dal proprio tesserato oggetto del reclamo corrisponde all'intenzionalità e volontarietà miranti a produrre espressioni offensive e gravemente irrispettose alla persona del direttore di gara, che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività verbale e fisica operata sull'arbitro e lo spogliatoio di quest'ultimo, dunque la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che quest'ultimi possano degenerare, come il caso in questione in scomposte e irriguardose reazioni di protesta, costituisce ad avviso di questa corte un comportamento assolutamente esigibile da ogni tesserato della società e che spesso viene dimenticato nel nostro contesto sportivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

240) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRANQUILLI VALERIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 19/03/2026

(Gara: VALMONTONE CALCIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 15/03/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 330 del 19.19.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A Ferraris Villanova 1956, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere, seppur nel rispetto delle norme federali, sproporzionato alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte del calciatore Sig. Valerio Tranquilli nei confronti del giudice di gara, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irrispettosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D'Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S.

Ad ogni modo il giocatore sanzionato non giungeva al contatto fisico con l'arbitro, la condotta colpevole è il lancio tramite pallone non in modo casuale finiva sulla schiena del direttore di gara. Senza alcun dubbio, si rileva che tale lancio del pallone non causava né ha causato un forte dolore al direttore di gara.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tranquilli Valerio al 30/09/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

243) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALMAROLA CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 C5 DEL 01/04/2026

(Gara: NAZARETH – PALMAROLA CLUB A R.L. del 29/03/2026 – Play-off Under 21 Calcio a 5)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

Con rituale reclamo la società Palmarola Club a r.l. ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 500,00 disposta dal Giudice Sportivo per non essersi presentata in campo nella gara di playoff del campionato Under 21 Calcio a 5.

A riguardo, la società deduceva come in casi analoghi l'importo dell'ammenda comminata dagli Organi di Giustizia fosse sempre pari a € 100,00 e chiedeva quindi la sua riduzione.

Preliminarmente occorre rilevare che la mancata presentazione della squadra della reclamante alla gara (prima rinuncia) non è in discussione né risultano avanzate censure relative a una eventuale causa di forza maggiore che l'avesse causata.

Per tali casi, il C.U. n. 1 del 03/07/2025 al punto 7.4 rubricato "Ammende per rinuncia" prevede che "La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: (...) Campionato Regionale e Provinciale di Calcio a Cinque 1ª rinuncia € 100,00 (...). È data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi".

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di gara di playoff, l'importo dell'ammenda deve essere fissata al quadruplo dell'importo previsto per la prima rinuncia, cioè € 400,00, con accoglimento parziale del reclamo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 400,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

250) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACHILLEA 2002, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSICO MIRKO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.189 SGS DEL 02/04/2026 (Gara: ACHILLEA 2002 – GDC PONTE DI NONA del 28/03/2026 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026

Con rituale reclamo, la società Achillea 2022 ha impugnato il provvedimento di perdita della gara, l'ammenda di € 300,00 e la squalifica a carico del calciatore Mirko Corsico a 10 gare, sostenendo che l'arbitro non avrebbe dovuto sospendere la gara non essendo stato oggetto di colpi né avendo messo in atto tutti i propri poteri per consentirne la prosecuzione e che le frasi pronunciate dal proprio calciatore non fossero discriminatorie. Chiedeva quindi di ripristinare il risultato maturato sul campo al momento della sospensione nonché la riduzione delle altre sanzioni.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento.

Il direttore di gara infatti riporta chiaramente come, a seguito della segnatura di una rete, un calciatore della reclamante veniva espulso per aver offeso tesserati avversari. Si accendeva quindi una rissa tra i sostenitori di entrambe le compagini sugli spalti che incitavano i propri calciatori ad aggredire il direttore di gara. Tutti i calciatori di entrambe le squadre si univano alla zuffa arrampicandosi sulla rete di recinzione tanto che l'arbitro sospendeva la partita dovendo, in pratica, espellerli tutti.

È evidente, quindi, che la sospensione della gara – peraltro di un campionato Under 16 – sia stata correttamente effettuata dal direttore di gara e la sua responsabilità è da attribuire ad entrambe le società, con conferma del provvedimento di perdita della gara a carico anche della reclamante.

Parimenti deve essere mantenuta l'ammenda per la condotta dei tesserati e dei sostenitori della società Achillea 2022, il cui deprecabile comportamento appare sanzionato in maniera appena congrua, trattandosi di una gara di calcio giovanile.

Per quanto attiene la posizione del calciatore Mirko Corsico, essa risulta particolarmente seria avendo pronunciato nei confronti dell'arbitro frasi fortemente offensive; esse tuttavia non avevano alcun connotato discriminatorio e pertanto l'infrazione risulta essere quella prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S., da sanzionarsi con la squalifica a sei gare, considerando l'oggettiva gravità degli insulti e il fatto che essi siano stati pronunciati da un calciatore quindicenne.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Corsico Mirko a 6 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

202) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SCAURI MARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 LND DEL 26/02/2026 (Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – SCAURI MARINA del 08/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Scauri Marina ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il gravame presentato avverso il regolare svolgimento della gara in epigrafe.

La reclamante, nel ricorso di prime cure, aveva eccepito la irregolarità della gara per partecipazione alla stessa del calciatore Stefano Cenerelli che, espulso nella gara del 18.1.2026 SS. Cosmo e Damiano Grumovo - A.S.D. Sabaudia 1949, non aveva mai scontato la squalifica per automatismo giocando tutte le gare successive.

Con il gravame venivano altresì prodotte le foto dell'incontro in questione da cui si poteva rilevare, a parere della reclamante, che la società A.S.D. Sabaudia aveva schierato durante la gara nel ruolo di portiere un calciatore di movimento, a seguito dell'espulsione del portiere titolare Onorato Micci, calciatore che poi non veniva stato utilizzato nella gara successiva, pur non comparendo tra i calciatori espulsi e sanzionati con squalifica nel comunicato ufficiale.

La società rilevava come, invece, dal referto di gara non risultasse alcuna espulsione – né quella del Micci né quella del Cenerelli – il che rendeva non credibile la dichiarazione del direttore di gara, ribadita in sede di supplemento, di non aver espulso alcun calciatore.

Faceva pervenire memoria difensiva la società SS. Cosmo e Damiano Grumovo che ribadiva la correttezza del proprio operato e la circostanza che il calciatore in questione non fosse stato espulso nella gara ricordata, come risultava sia dal referto che dal supplemento richiesto all'Arbitro.

Faceva pervenire ulteriore memoria illustrativa la società reclamante che rilevava come il Giudice Sportivo aveva provveduto ad inviare gli atti alla Procura Federale a seguito di altro reclamo relativo al medesimo calciatore e con le stesse motivazioni presentato dalla società Agorà Latina in relazione alla gara del 15.2.2026; decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 311 del 5.3.2026.

Richiedeva quindi la sospensione del procedimento in attesa degli accertamenti dell'Organo inquirente.

All'udienza del 19.3.2026, la Corte riteneva che la pluralità dei ricorsi presentati in primo grado innanzi al competente Giudice Sportivo e il provvedimento già adottato di trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso imponevano analoga statuizione anche nel presente procedimento.

Una decisione assunta nelle more dell'accertamento dell'Organo inquirente, che avrebbe potuto portare ad accertare i fatti diversamente da quello che emergevano dagli atti ufficiali, sarebbe risultata infatti fortemente lesiva della regolarità del Campionato e degli interessi della reclamante che avrebbe vista frustrata irrimediabilmente la pretesa di vedersi attribuire la vittoria della gara in questione.

La cristallizzazione del giudicato sul reclamo avrebbe comportato infatti l'impossibilità, anche se a posteriori ne fosse stata accertata la fondatezza, di agire sul risultato della gara, con la sola possibile irrogazione di sanzioni a carico della società che aveva violato il precetto relativo al

divieto di utilizzo di calciatori squalificati.

Questa Corte, quindi, giusta provvedimento di cui ai CC.UU. n. 333 del 20.3.2026 e n. 344 del 27.3.2026, inviava gli atti alla Procura Federale affinché accertasse se effettivamente il calciatore in questione fosse stato effettivamente espulso nella gara del 18.1.2026 tra la società SS Cosma e Damiano Grunuovo e la A.S.D. Sabaudia 1949, senza che l'espulsione venisse riportata nel referto dall'arbitro dell'incontro.

Svolti, quindi, gli accertamenti nell'esercizio dei poteri ispettivi riservatigli dall'ordinamento, la Procura Federale inviava a questa Corte Sportiva relazione conclusiva in cui esponeva che i tesserati della A.S.D. Sabaudia 1949 avevano confermato l'espulsione dei calciatori Cenerelli e Micci nella gara del 18.1.2026 mentre i tesserati della SS Cosma e Damiano Grunuovo lo avevano negato.

Sentito l'arbitro dell'incontro, lo stesso confermava di non aver comminato espulsioni e riferiva come il calciatore di movimento titolare avesse preso il posto del portiere Micci perché lo stesso si era infortunato in uno scontro.

Egli non veniva sostituito con un calciatore di riserva perché mancavano pochissimi istanti dalla fine della partita e lui aveva detto al Sabaudia che sostituire il portiere avrebbe comportato un ulteriore recupero.

Lo stesso direttore di gara aggiungeva dinanzi la Procura Federale di non aver compilato il rapportino di fine gara a causa di un dolore alla mano e che lo aveva redatto un dirigente del Sabaudia sotto la sua supervisione e che poi lo aveva controfirmato dopo che i dirigenti lo avevano sottoscritto.

Alla luce di quanto sopra, stante la discordanza delle dichiarazioni dei tesserati sentiti, deve essere data preminenza al racconto dell'arbitro.

Non sussistono, infatti, ad avviso di questa Corte elementi inequivocabilmente certi che possano superare il valore fidefacente del rapporto arbitrale e del supplemento di rapporto nonché delle dichiarazioni rese dal direttore di gara di fronte alla Procura Federale.

Non essendo possibile accertate univocamente lo svolgimento dei fatti in maniera difforme da quanto risulta dal referto della gara del 18.1.2026, tenuta tra la società SS Cosma e Damiano Grunuovo e la A.S.D. Sabaudia 1949, si deve confermare che il calciatore Stefano Cenerelli non sia stato espulso in tale incontro ed abbia quindi preso parte regolarmente alla successiva gara con la società Scauri Marina, con conseguente rigetto del reclamo e conferma della decisione assunta dal Giudice Sportivo in primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

254) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BELLACIMA RAFFAELE PER 6 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE POLITANO ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.365 LND DEL 15/04/2026

(Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – SORIANESE del 12/04/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 365 del 15.04.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della A.S.D. Sorianese, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte dei calciatori, Sig. Raffaele Bellacima e Sig. Andrea Politano, nei confronti del giudice di gara nella giornata del 12.04.2026, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta gravemente irrispettosa e sicuramente antisportiva, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D'Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S.

Inoltre, il Bellacima tentava di arrivare ad un contatto fisico con l'arbitro, toccandogli solo leggermente la scarpa, in quanto trattenuto dai compagni.

Il Politano invece, rivolgeva espressioni di sfida e tracotanza pure nei confronti del dirigente avversario ledendone l'onorabilità.

A tale condotta insolente, perlopiù, non seguì nessun ravvedimento del Bellacima e del Politano verso il direttore di gara, così come verso il dirigente avversario denotando una grave irriverenza.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

255) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OSTIANTICA CALCIO 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCIBILIA DANILO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.365 LND DEL 15/04/2026

(Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – REAL TESTACCIO del 12/04/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 365 del 15.04.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Ostiantica Calcio 1926 riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore Danilo Scibilia, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo e non proporzionato nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell'attuazione del ricorrente di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ex

art 36, c. 1, lett. a del C.G.S., ma allo stesso tempo non emerge alcuna azione aggressiva o tale da mettere in pericolo la sicurezza degli arbitri o degli avversari, ad ogni modo una volta espulso il calciatore usciva in tutta tranquillità dal terreno di gioco senza avere nessun contatto con l'assistente e/o l'avversario ed il gioco proseguiva in tutta calma.

Infatti tali condotte sono certamente repressibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro.

Tuttavia la Corte ritiene che l'applicazione della sanzione della squalifica di n. 8 giornate risulti eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta come descritta nello stesso referto, denota un evento sicuramente irraguardoso, ma di lieve entità e senza conseguenze sulla gara né sulla incolumità degli avversari e dell'Arbitro, che ai sensi dell'Art. 13 C.G.S. comporta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, al fine di ridurre la sanzione inflitta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Scibilia Danilo a 6 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

261) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.392 LND DEL 30/04/2026

(Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO del 15/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Agora Latina Polisportiva; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Per mero tuzionismo, infine, si segnala che il reclamo sarebbe stato comunque respinto nel merito: questo poiché, come già segnalato dal Giudice sportivo nelle proprie motivazioni relative al ricorso a lui proposto dalla società oggi reclamante, e in tutti gli altri casi collegati perché incentrati sulla stessa questione e già decisi in primo e secondo grado, all'esito delle indagini della Procura Federale, non sussistono, infatti, ad avviso di questa Corte elementi inequivocabilmente certi che possano superare il valore fidefacente del rapporto arbitrale e del supplemento di rapporto nonché delle dichiarazioni rese dal direttore di gara di fronte alla Procura Federale.

Non essendo possibile accertate univocamente lo svolgimento dei fatti in maniera difforme da quanto risulta dal referto della gara del 18.1.2026, tenuta tra la società SS Cosma e Damiano Grunuovo e la A.S.D. Sabaudia 1949, si deve confermare che il calciatore Stefano Cenerelli non sia stato espulso in tale incontro ed abbia quindi preso parte regolarmente alle successive gare, tra le quali quella oggetto del presente reclamo, con conseguente rigetto del reclamo e conferma della decisione assunta dal Giudice Sportivo in primo grado. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

260) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FERRANTI MAURO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.378 LND DEL 23/04/2026

(Gara: VICOVARO F.C. – NUOVA SPES POLI del 19/04/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 414 del 15/05/2026

Visto il reclamo presentato dalla società Vicovaro F.C.;

esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

264) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S. FRANCESCA CABRINI 98, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.163 SGS DEL 30/04/2026

(Gara: S. FRANCESCA CABRINI 98 – LA RUSTICA APS del 26/04/2026 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 414 del 15/05/2026

La reclamante impugna il provvedimento di annullamento della gara e di ripetizione della stessa perchè il Giudice Sportivo avrebbe a suo dire sottovalutato il clima di intimidazione nei confronti dell'arbitro, innescato prima dalle minacce e dagli insulti rivolti a quest'ultimo dal massaggiatore della squadra avversaria La Rustica dopo la sua espulsione e, successivamente, dal comportamento altrettanto minaccioso dei tifosi della medesima società.

Di conseguenza, poiché la sospensione della gara è addebitabile esclusivamente al comportamento della squadra avversaria, la reclamante chiede *"l'omologazione della gara con il risultato di 3-0 a tavolino in favore della società ricorrente"*

Letti gli atti, il reclamo è infondato.

Ad avviso di questa Corte, il contesto in cui è maturata la decisione di sospendere la gara da parte dell'arbitro non appare di gravità tale da aver messo in pericolo l'incolumità dell'arbitro e/o di altri così da giustificare la sospensione.

Senza sottacere che i fatti sono accaduti al primo minuto del secondo tempo di gioco e che c'era tutto il tempo per mettere in atto ogni (doveroso) tentativo volto alla prosecuzione della gara, in

particolare, quello di convocare ed ascoltare i capitani delle due squadre, circostanza questa neppure presa in considerazione dal direttore di gara.

Corretta è dunque la decisione del Giudice Sportivo di ordinare la ripetizione della gara.

Per il motivi sopra esposti, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

265) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITY FOOTBALL CLUB 2024, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.163 SGS DEL 30/04/2026 (Gara: CITY FOOTBALL CLUB 2024 – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 19/04/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 414 del 15/05/2026

Espone la reclamante che il provvedimento del Giudice Sportivo è errato perchè il direttore di gara aveva legittimamente sospeso la gara, sia perchè sulla panchina della squadra avversaria, a seguito di plurimi provvedimenti disciplinari, non sedeva più alcun dirigente sia perchè, soprattutto, a seguito delle intemperanze della tifoseria avversaria erano venute meno le condizioni di sicurezza e di incolumità per proseguire la gara.

Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento di ripetizione e la vittoria per 3-0 a tavolino in favore della società ricorrente, poiché la sospensione della gara è addebitabile esclusivamente al comportamento della squadra avversaria

Letti gli atti, il reclamo è infondato.

La presenza di dirigenti in panchina è richiesta all'inizio dell'incontro e l'eventuale venir meno della presenza durante la gara (nella specie, per espulsione) non incide sulla regolarità della stessa.

In ordine poi alla sospensione della gara per il venir meno delle condizioni di sicurezza, ad avviso di questa Corte, il contesto in cui è maturata la decisione di sospendere l'incontro da parte dell'arbitro non appare di gravità tale da aver messo in pericolo l'incolumità del medesimo e/o di altri così da giustificare la sospensione.

L'arbitro deve mettere in atto ogni tentativo volto alla prosecuzione della gara, in particolare, quello di convocare ed ascoltare i capitani delle due squadre, circostanza questa neppure presa in considerazione dal direttore di gara.

Corretta deve pertanto ritenersi la decisione del Giudice Sportivo di primo grado di ordinare la ripetizione della gara.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

267) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING NUOVA FLORIDA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.167 SGS DEL 07/05/2026

(Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – SPORTING NUOVA FLORIDA del 02/05/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 414 del 15/05/2026

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la società Sporting Nuova Florida ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso in primo grado del Giudice Sportivo.

A riguardo, la reclamante deduceva che il direttore di gara era incorso in errore tecnico per non aver fatto svolgere il tempo regolamentare di entrambe le frazioni di gioco.

In particolare sosteneva che il primo tempo fosse durato solo 41 minuti e il secondo 42 minuti in luogo dei 45 previsti, al netto delle sospensioni per cooling-break, e pertanto chiedeva la ripetizione della gara.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

In esso, l'arbitro ha riportato che il primo tempo di gioco era iniziato alle ore 14.30 e terminato alle ore 15.16, con durata complessiva di 46 minuti incluso il recupero; il secondo tempo, invece, era iniziato alle ore 15.30 e terminato alle ore 16.20, con durata complessiva di 50 minuti incluso il recupero.

È evidente, quindi, che entrambe le frazioni di gioco abbiano rispettato la durata minima di 45 minuti prevista per la categoria.

Le doglianze della reclamante risultano pertanto infondate, tenendo altresì conto che l'arbitro è l'unico cronometrista ufficiale della gara ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li 22 maggio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato